



## REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE, LA MODIFICA E L'ADEGUAMENTO DELLE STAZIONI RADIOBASE PER LA TELEFONIA CELLULARE E DELLE STAZIONI RADIOTELEVISIVE

### ART. 1 - AMBITO DI INTERVENTO E FINALITA' GENERALI

Il Comune di Resana intende, col presente regolamento, far propria la risoluzione assunta dalle Camere riunite in data 16/07/1997 e l'analoga risoluzione espressa dal Parlamento Europeo che, nella sostanza, enunciano: l'esposizione alle radiazioni elettromagnetiche deve essere condotta a livelli tanto più bassi, quanto ragionevolmente possibile, specie nelle aree destinate a soggetti particolarmente sensibili e meritevoli di tutela aggiuntiva quali gli asili, le scuole e le strutture socio/sanitarie.

Il presente regolamento disciplina l'esecuzione di interventi di trasformazione urbanistico-edilizia attraverso l'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti per la telefonia cellulare e delle stazioni radiotelevisive, in conformità alle norme vigenti e in attuazione della legge regionale n. 29 del 9 luglio 1993, nel testo vigente, del Decreto Interministeriale n. 381 del 10/09/1998 e delle direttive contenute nella Deliberazione G.R.V. n. 5268 del 29/12/1998, nelle circolari della R.V. n. 4406/20312 del 19/03/1999 e n. 2824/20312 del 27/02/1998, nonché delle raccomandazioni e promemoria sull'argomento emanati dall'O.M.S. con specifico riguardo al promemoria n. 193 del maggio 1998.

### ART. 2 - FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha lo scopo di dettare prescrizioni dirette a tutelare la salute pubblica dagli effetti a lungo termine delle onde elettromagnetiche generate dai sistemi per le teleradiocomunicazioni.

La progettazione, l'installazione ed il funzionamento di tali sorgenti di radiazioni deve avvenire in modo da assicurare, prioritariamente, la tutela igienico sanitaria della popolazione da effetti a breve, a medio e a lungo termine, nonché il corretto uso ed assetto del territorio e la compatibilità con l'ornato edilizio, con la tutela paesaggistica e con l'estetica dell'intorno.

In ogni caso l'installazione deve avvenire in siti idonei tenuto conto delle caratteristiche e delle sagome degli impianti stessi in rapporto al contesto urbanistico ed edilizio nel quale vengono inseriti.

### ART. 3 - DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si assumono le seguenti definizioni:

- a) gestore: è una singola società concessionaria del servizio di telefonia cellulare;
- b) antenna radiobase: è un elemento di ricezione o di trasmissione (trasduttore) facente parte di una stazione radiobase, a servizio di un singolo gestore, con potenza massima immessa in antenna uguale o superiore a 7 (sette) watt, con frequenza tra 100 KHZ e 300 GHZ;
- c) microantenna: è un elemento di ricezione o di trasmissione (trasduttore) facente parte di una stazione radiobase, a servizio di un singolo gestore, con potenza massima immessa in antenna inferiore a 7 (sette) watt, con frequenza compresa tra 100 KHZ e 300 GHZ;
- d) impianto radiobase: è l'insieme di una o più antenne radiobase, ovvero di una microantenna, di un singolo gestore e di tutti i sistemi tecnologici, di alimentazione e di sicurezza, necessari al suo funzionamento e prescritti a norma di legge;
- e) stazione radiobase (SRB): è una stazione radio di terra a servizio di uno o più gestori, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia cellulare;
- f) macrostrazione: insieme costituito da traliccio o struttura di sostegno e da uno o più impianti di antenne radiobase;
- g) microstazione: insieme costituito da traliccio o apposita struttura, oppure da esistente sostegno (palo di illuminazione, impianto semaforico o altro) e da una microantenna;
- h) limiti di esposizione: sono i valori massimi ammessi dei campi elettrici, magnetici e delle densità di potenza, da considerarsi come valori di immissione e da misurarsi con le modalità previste dall'art. 3 del D.M.A. 10/09/1998, n. 381, che non devono essere superati in alcuna condizione di esposizione ai fini della tutela della salute (art. 3 D.M. 381/98);
- i) misure di cautela: sono le misure da introdurre per contenere, in corrispondenza di edifici e strutture di qualsiasi tipo adibiti a permanenza non inferiore a quattro ore, i valori limite di immissione previsti al 2° comma dell'art. 4 del D.M.A. 10/09/1998, n. 381;
- j) obiettivi di qualità: sono i risultati che si conseguono con l'introduzione, nella fase di progettazione e/o realizzazione e/o di adeguamento di sistemi fissi di telecomunicazione e radiotelevisivi, operanti tra 100 KHZ e 300 GHZ, delle misure e soluzioni tecnologicamente più innovative e che consentano di ottenere valori di campo elettrico e magnetico i più bassi possibile; quanto sopra a valere, sia per i livelli di esposizione della popolazione, sia per quelli assoluti immessi nell'ambiente;
- k) strutture sensibili: sono gli immobili (edifici ed aree) destinati a soggetti meritevoli di tutela aggiuntiva, quali, ad esempio, asili, scuole e strutture socio-sanitarie ed altri luoghi frequentati da soggetti in età pediatrica;
- l) zona di campo vicino: è la zona delimitata, in senso spaziale, da un volume cilindrico, centrato sull'antenna, del raggio di 10 mt. e di altezza pari a quella dell'antenna; la distanza, in senso verticale, tra la base inferiore di tale cilindro ed il piano di calpestio accessibile è di almeno 3,5 mt.  
Su tale area è precluso l'accesso a persone diverse da quelle addette alla installazione o manutenzione dell'impianto.

#### **ART. 4 - CONCESSIONE EDILIZIA**

L'installazione, la modifica e l'adeguamento delle macrostazioni e delle microstazioni per la telefonia cellulare e per le teleradiocomunicazioni nell'ambito del territorio comunale di Resana sono soggette al rilascio di apposita concessione edilizia nel rispetto del presente regolamento.

L'installazione di una macrostazione è consentita sulla base dei piani comunali di localizzazione, soltanto in siti esterni ai centri abitati, con le limitazioni specificate nel presente regolamento.

L'installazione di una microstazione è consentita sulla base dei piani comunali di localizzazione, preferibilmente fuori dei centri abitati, con le limitazioni specificate nel presente regolamento.


In ogni caso, al fine di contenere l'impatto visivo, è necessario vengano adottate le migliori tecniche disponibili, valutabili dagli uffici e dalla Commissione Edilizia, per inserire l'intervento nel suo contesto ambientale, paesaggistico, urbanistico ed edilizio.

Le concessioni edilizie vengono rilasciate dal responsabile di servizio del Settore Urbanistica-Edilizia Privata, previo parere istruttorio, per gli aspetti di tutela ambientale, dell'ufficio Ecologia e Ambiente, avendo particolare riferimento nell'esame di istanze alla compatibilità delle proposte progettuali con i Piani comunali di localizzazione e con il corretto uso ed assetto del territorio, con l'ornato edilizio e con la tutela paesaggistica, nonché con l'estetica dell'intorno.

Ai fini di raggiungere obiettivi di qualità urbanistico ambientali, l'Amministrazione si riserva la facoltà di rilasciare prioritariamente le concessioni per quegli impianti che prevedono di utilizzare tralicci esistenti, collocati secondo le prescrizioni del presente regolamento, già usufruiti da altri gestori.

#### **ART. 5 - PRESCRIZIONI E OBIETTIVI DI QUALITA'**

E' vietato installare le SRB e le stazioni per le teleradiocomunicazioni all'interno delle aree di pertinenza delle strutture sensibili. Al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione che frequenta tali strutture, entro un raggio di 350 m. da una SRB, la proiezione sul piano orizzontale della direzione di puntamento delle antenne trasmettenti deve formare, con la semiretta passante per il sito di installazione e per il punto dell'edificio più vicino alla direzione di puntamento, un angolo  $\alpha$  maggiore di 30° (v. figura)



E' vietata l'installazione degli impianti delle antenne radiobase nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali e regionali, nonchè degli strumenti territoriali e urbanistici comunali, a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici e paesistico-ambientali.

Per ridurre al minimo l'esposizione della popolazione a campi elettromagnetici, l'azienda titolare dell'impianto ed il gestore adottano tutte le cautele necessarie ed aggiornano nel tempo gli impianti, utilizzando le più avanzate tecnologie e le migliori conoscenze disponibili nell'intento di ottenere i migliori obiettivi di qualità conseguibili. L'azienda titolare dell'impianto ed il gestore hanno l'onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie, di fornire gli elementi sulla effettiva e concreta attitudine degli impianti a limitare l'esposizione della popolazione alle radiazioni elettromagnetiche, di fornire elementi sulla tempestività ed adeguatezza degli aggiornamenti. Il Gestore consegna annualmente una relazione al Comune sulle iniziative di cui al presente punto 3.

#### **ART. 6 - PROGETTAZIONE, DIREZIONE, ESECUZIONE E COLLAUDO DELLE OPERE, STRUTTURE ED IMPIANTI.**

a) Progettazione:

La costruzione delle opere, strutture ed impianti, di cui al presente regolamento, deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o architetto o geometra o perito iscritto al relativo albo professionale, nei limiti delle rispettive competenze. I professionisti, nella redazione dei progetti devono essere ben compresi delle responsabilità, diretta ed esclusiva che viene loro affidata dalle leggi vigenti in materia e dal presente regolamento; perciò devono procedere con ogni ponderazione nella scelta del progetto che propongono, in modo che risulti, in via di priorità assoluta, il più conveniente e sicuro per la tutela della pubblica e privata salute ed incolumità. Essi devono usare ogni cura e diligenza nell'eseguire i rilievi, gli assaggi del terreno e/o le verifiche delle strutture su cui sono previsti i lavori. Con uguale diligenza devono essere eseguite le operazioni di tavolo, in modo che nei disegni, calcoli, verifiche ecc., non vi siano errori che rendano fallaci le previsioni di progetto o che all'atto dell'esecuzione possano dar causa a dubbi ed incertezze.

Non minore attenzione sarà usata nella redazione di tutti gli altri documenti di progetto, i quali dovranno contenere tutte le prescrizioni per l'esecuzione e per le successive gestione e manutenzione, chiaramente espresse, in modo da non dar luogo

ad erronee interpretazioni, evitando così, per quanto possibile, le questioni e le conseguenti liti con gli assuntori, i committenti, i gestori, gli enti deputati al controllo e gli stessi cittadini.

- b) Direzione:  
La realizzazione delle opere e degli impianti, di cui ai punti precedenti, deve aver luogo sotto la direzione di un ingegnere o architetto o geometra o perito iscritto al relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze.
- c) Esecuzione:  
L'esecuzione dei lavori, di cui ai commi precedenti deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture ed impianti e in modo tale da evitare qualsiasi pericolo per la salute ed incolumità pubblica.
- d) Collaudo:  
Tutte le opere, strutture ed impianti di cui ai commi precedenti devono essere sottoposti a collaudo anche funzionale, con la verifica del rispetto dei limiti del campo elettromagnetico indicati dalla normativa vigente tempo per tempo.  
Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o architetto, iscritto all'albo professionale da almeno 10 anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera, delle strutture od impianti.  
La nomina del collaudatore spetta al committente e/o costruttore, il quale ha l'obbligo di comunicarla al Comune entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori. Il Committente preciserà altresì i termini di tempo entro i quali dovranno essere completate le operazioni di collaudo.  
Il collaudatore, oltre agli adempimenti di cui alla legge 5/11/1971, n. 1986, deve trasmettere due copie del certificato di collaudo al Comune, il quale provvederà a restituirne una al committente, con l'attestazione dell'avvenuto deposito.

## **ART. 7 - DOCUMENTI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE**

Le istanze per l'installazione di impianti per teleradiocomunicazione vanno presentate alla Sezione Edilizia privata del Settore urbanistica del Comune di Resana e devono essere corredate, oltre che dai documenti e atti richiesti per il rilascio della concessione edilizia, anche dai seguenti documenti ed atti:

- a) scheda contenente di dati anagrafici e i dati tecnici conforme all'allegato 1 del "Protocollo di valutazione preventiva delle stazioni radio-base per telefonia cellulare", predisposto dall'A.R.P.A.V. e diramato ai vari soggetti interessati, con le note n. 5069 del 03/05/1999 e n. 5503 del 13/05/1999, al fine di uniformare le procedure operative di valutazione degli impianti. Progetto completo dell'impianto e dell'installazione, in duplice copia, redatto da un ingegnere o architetto o geometra o perito, iscritti nel relativo albo professionale, nei limiti delle rispettive competenze, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente i calcoli eseguiti, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture e quanto altro occorra per definire l'installazione.
- b) Relazione illustrativa, in duplice copia, firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, in cui:

- si evincano i motivi che delle scelte effettuate;
  - si dimostri che i valori di campo elettromagnetico sono i minimi compatibili con il servizio da espletare;
  - sia indicata l'area da illuminare e siano precisati il numero dei settori di copertura, la direzione di massimo irraggiamento, la potenza massima al sistema d'antenna, il guadagno delle antenne trasmettenti rispetto alla antenna isotropa, la frequenza di funzionamento in trasmissione e l'inclinazione verso il basso della direzione di massimo irraggiamento;
  - si indichino i valori massimi previsti di campo elettromagnetico ed i livelli esistenti prima della messa in funzione dell'impianto.
- c) Tavole grafiche rappresentative:
- delle principali opere;
  - della planimetria 1:500 quotata dello stato di fatto e di progetto con indicazione del sedime degli edifici e dei manufatti esistenti e/o di progetto e delle relative aree di pertinenza;
  - della esatta ubicazione dell'area e dell'immobile interessato;
  - della ubicazione esatta dell'antenna con indicazione delle direzioni di massimo irraggiamento;
  - dell'area che l'impianto intende coprire (illuminare), in base alla massima potenza installata e sua rappresentazione su carta tecnica regionale, in scala 1:5000 fornita preliminarmente dal Comune, nella quale sia rappresentato lo stato attuale di tutte le installazioni presenti nel territorio comunale.
- d) Dichiarazione del progettista del rispetto della legge 46/90 e sue modifiche ed integrazioni per gli impianti previsti.
- e) Dichiarazione del progettista attestante che la progettazione e la realizzazione dell'impianto sono state svolte e/o avverranno con l'impiego della migliore tecnologia disponibile al momento della presentazione del progetto e/o della fase di esecuzione dell'impianto e compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso, in modo da produrre i valori di campo elettrico, magnetico e di densità di potenza dell'onda piana più bassi possibile, in ossequio all'obbligo, sancito dalla vigente normativa in materia, di conseguire i migliori obiettivi di qualità.
- f) Dichiarazione del gestore attestante che le zone prossime dell'antenna (zone di campo vicino), in cui dovessero, per inevitabili e dimostrate ragioni tecniche, essere eventualmente superati di limiti di immissione di cui all'art. 3 del D.M.A. n. 381 del 10/09/1998 e, ove applicabili, quelli di cautela, di cui al secondo comma dell'art. 4 dello stesso D.M.A., saranno rese inaccessibili alla popolazione e comunque a qualsiasi altro soggetto diverso da quelli indicati al secondo comma dell'art. 1 del già citato D.M.A. n. 381/98, direttamente a propria cura e responsabilità.
- g) Dichiarazione del gestore attestante che le zone in cui viene superato il innate di cautela, in zona prossima all'antenna e per inevitabili e dimostrate ragioni tecniche, sono rese inaccessibili alla popolazione a propria cura e responsabilità.
- h) Titolo di proprietà o altro titolo idoneo, in relazione al suolo o all'immobile sul quale

si intende effettuare l'installazione dell'impianto.

- i) Per le installazioni su proprietà comunali:  
impegno alla conservazione in buono stato dell'impianto e di tutte le sue pertinenze e di obbligo alla rimozione ed al ripristino dello stato dei luoghi, a propria cura e spese, entro tre mesi dalla scadenza della concessione ministeriale, ove questa non venga rinnovata o l'impianto non sia oggetto di trasferimento ad altra società concessionaria subentrante. Tale obbligo è esteso anche al caso in cui il richiedente, indipendentemente dalla validità della concessione ministeriale, decida autonomamente di disattivare l'impianto e comunque alla scadenza della concessione comunale.
- J) Parere preventivo dell'A.R.P.A.V.
- k) Parere preventivo dell'A.S.L. di compatibilità ambientale e sanitaria dei campi elettromagnetici prodotti dall'impianto.
- l) Nel caso ne ricorrano i presupposti, parere dell'I.P.E.L.S. (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro) da acquisire a mente dell'art. 3 del D.P.R. 31/07/1980, n. 619 e dell'art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e successive modifiche ed integrazioni.
- m) Prova di avvenuta informazione da parte del gestore, ai proprietari delle aree comprese nell'area di rispetto degli impianti.
- n) Nominativo del responsabile dell'impianto per eventuali comunicazioni.

## **ART. 8 - RESPONSABILITA'**

Il progettista ha la responsabilità della progettazione delle opere, delle strutture ed impianti comunque realizzati.

Il direttore dei lavori ed il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera, strutture ed impianti al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della loro posa in opera.

Il costruttore ed il direttore dei lavori, ciascuno per la parte di propria competenza, hanno altresì la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto e dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto stesso, con particolare riguardo ai valori limite di intensità del campo elettrico, del campo magnetico e di densità di potenza dell'onda piana immessi nell'ambiente dall'impianto.

Il collaudatore ha la responsabilità di:

- verificare e certificare se l'opera, le strutture, gli impianti sono stati eseguiti in perfetta regola d'arte e secondo il progetto e le relative prescrizioni tecniche;
- verificare e certificare le funzionalità dell'opera, strutture ed impianti ed il rispetto dei valori limite di intensità del campo elettrico, del campo magnetico e di densità di

- potenza dell'onda piana indicati dalla vigente normativa;
- trasmettere due copie del certificato di collaudo al Comune e restituirne una al committente, con timbro del Comune, per ricevuta.

Il gestore ha la responsabilità della manutenzione globale dell'opera, impianti e strutture e di adottare tutte le cautele necessarie atte a minimizzare l'esposizione della popolazione alle radiazioni elettromagnetiche anche promuovendo la sostituzione o l'aggiornamento degli impianti, in base alla migliore tecnologia disponibile sul mercato.

## **ART. 9 - MESSA IN FUNZIONE DELL'IMPIANTO**

La messa in funzione dell'impianto è subordinata alla presentazione del certificato di collaudo di cui al precedente art. 8 e delle dichiarazioni di conformità degli impianti ai sensi della legge 46/90.

Nel caso i valori di campo elettromagnetico, in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze superiori a 4 ore, ovvero di strutture sensibili come definite al precedente art. 3, punto k), siano superiori alla metà dei valori indicati quali obiettivi di qualità al punto B) della circolare Regionale n. 14 del 9/08/2000, prima della messa in funzione dell'impianto, il gestore a mezzo di verifiche sperimentali, dovrà dimostrare la compatibilità dell'impianto con le norme di sicurezza previste dalle vigenti disposizioni.

## **ART. 10 - CONTROLLO SUGLI IMPIANTI**

Il controllo del rispetto dei valori dichiarati dal concessionario per il rilascio della concessione edilizia è effettuato dall'A.R.P.A.V. e/o dall'A.S.L. e I.S.P.E.L.S. in ragione delle specifiche competenze attribuite agli stessi dalle vigenti disposizioni legislative.

In esecuzione di quanto disposto dalla circolare della R.V. n. 4406/20312 del 19/03/1999 in caso di superamento dei limiti e valori di immissione nell'ambiente previsti dalla vigente normativa e/o, eventualmente, fissati nell'atto di concessione edilizia rilasciata, il Comune potrà adottare, previa congrua motivazione, un provvedimento di sospensione dell'attività o di decadenza dell'esercizio della medesima, ovvero provvedimenti connessi al prosieguo dell'attività stessa.

Sono fatti salvi i poteri del Sindaco ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

A tali fini l'Amministrazione Comunale, in sede di attivazione degli impianti o anche successivamente, potrà nominare un tecnico per verificare il livello delle emissioni e l'effettiva rispondenza delle emissioni stesse alle norme di legge; il tecnico incaricato dall'Amministrazione potrà esigere dai gestori le condizioni di trasmissione che ritiene più opportune ai fini della verifica e dell'effettiva rispondenza delle emissioni al presente regolamento.

## **ART. 11 - OBBLIGHI SPECIFICI E GARANZIE**



I soggetti gestori del servizio di telefonia cellulare mobile e degli impianti radiotelevisivi in rapporto alla situazione esistente, contestualmente alla richiesta di installazione di nuovi impianti e comunque entro il 31 ottobre di ogni anno solare, devono:

1. comunicare tutti gli elementi utili per consentire l'aggiornamento del censimento degli impianti esistenti nonchè fornire il Piano di copertura ed il programma degli interventi per l'anno seguente;
2. predisporre una proposta di piano di dimensionamento e razionalizzazione della distribuzione delle nuove stazioni e dei nuovi impianti che, fatti salvi gli aspetti sanitari, strutturali e di erogazione del servizio, risultino compatibili con le indicazioni ed indirizzi espressi nel presente regolamento, specie in relazione alla necessità che gli stessi siano ubicati al di fuori dei centri abitati, ovvero al di fuori delle zone residenziali e delle zone destinate a servizi previste dal P.R.G., e che si conformino oltre che ai vincoli esistenti, anche alle esigenze di ornato edilizio, di tutela paesaggistica e di estetica dell'intorno propria del Comune di Resana. Tali piani di dimensionamento dovranno inoltre essere conformati al principio della migliore minimizzazione dei livelli di esposizione della popolazione, mantenendo le esposizioni tanto più basse quanto tecnologicamente possibile.

I soggetti gestori del servizio di telefonia cellulare e degli impianti radiotelevisivi dovranno inoltre:

1. installare entro il raggio di metri 300 dall'impianto e, comunque, nel punto utile più vicino, idonei sistemi di rilevamento al fine di un continuo e costante monitoraggio delle emissioni elettromagnetiche;
2. diminuire l'impatto visivo delle stazioni radio base con particolare attenzione all'ambiente in ragione dello sviluppo e del miglioramento delle tecnologie di settore;
3. prevedere - ove possibile tecnicamente - sistemazioni a terra di tutti i volumi dei nuovi impianti per la telefonia mobile secondo le prescrizioni dell'Amministrazione Comunale, mettendo in atto tutti gli opportuni accorgimenti di mitigazione;
4. modificare gli impianti esistenti in caso di evoluzioni normative riguardo ai limiti di esposizione nazionale ai campi elettromagnetici o, qualora necessario per motivi sanitari, in caso di variazioni al contesto edificato circostante;
5. comunicare tempestivamente al Comune ed all'A.R.P.A.V. ogni necessità di variazione di potenza degli impianti rispetto a quella autorizzata, in particolare per quanto riguarda l'aumento della potenza massima degli stessi, al fine di ottenere il necessario nulla-osta e autorizzazione preventiva e di fornire con continuità le informazioni necessarie all'aggiornamento del censimento degli impianti per telefonia cellulare e radiotelevisivi;
6. trasmettere il programma annuale degli interventi entro il 31 ottobre dell'anno precedente.

#### Il Comune di Resana

- a) esamina con l'apporto tecnico/scientifico dell'A.R.P.A.V. e, eventualmente, di figure tecniche esterne, i vari piani di dimensionamento e razionalizzazione della distribuzione delle nuove stazioni e dei nuovi impianti presentati dai gestori del servizio ai sensi del precedente punto 2), del presente articolo e ne valuta la compatibilità, in ossequio ai principi enunciati nel presente regolamento ed alle competenze che la legge attribuisce al Comune, come enunciati al precedente punto 4) dell'art. 4, proponendo, se del caso, varianti motivate agli stessi;

- b) approva con deliberazione del Consiglio Comunale il Piano di localizzazione, anche riferito ai singoli gestori o ditte proponenti;
- c) rilascia le concessioni edilizie necessarie per l'installazione delle stazioni radiotelevisive ed impianti di telefonia mobile, previa presentazione della documentazione completa da parte dei Gestori, qualora compatibile con il suddetto Piano e con le norme vigenti in materia e previo parere specifico dell'Ufficio Ecologia/Ambiente del Comune.
- d) fornisce, su richiesta, ai Gestori, per lo sviluppo sia dei piani annuali che della progettazione di ogni singolo impianto, tutte le informazioni ritenute utili contenute nel proprio Sistema Informativo Territoriale, quali ad esempio, le basi cartografiche informatizzate, la localizzazione dei servizi, delle strutture sensibili, delle aree destinate a verde pubblico, degli edifici di interesse storico, la delimitazione delle zone destinate a tutela.

## **ART. 12 - NORME TRASITORIE**

In sede di prima applicazione del presente Regolamento, gli Enti gestori degli impianti esistenti dovranno presentare, entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore, il programma annuale di cui all'art. 10, punto 2), primo capoverso, riferito all'anno 2001, con la necessaria documentazione in ordine allo stato di fatto degli impianti. Nell'ipotesi di mancato rispetto delle condizioni previste dal presente Regolamento e delle norme vigenti in materia, dovranno procedere all'adeguamento degli impianti esistenti entro il termine di un anno, anche con eventuale spostamento degli stessi in siti idonei.

Nelle more dell'approvazione dei piani di localizzazione, l'installazione di nuovi impianti in aree di proprietà comunale dovrà seguire la disciplina dettata dal presente regolamento, ed in ogni caso l'occupazione e l'utilizzo delle aree stesse è subordinata ad apposita convenzione da approvarsi da parte della Giunta Comunale.

**IL PRESENTE REGOLAMENTO COMUNALE E' STATO APPROVATO CON  
DELIBERA DI C.C. N. 54 IN DATA 30/11/2000.**

**I^ PUBBLICAZIONE**


Publicata all'Albo Pretorio del Comune, per la durata di 15 giorni, dal 05/12/2000 fino al 19/12/2000;

Pervenuta al CO.RE.CO. in data 07/12/2000 - Prot. n. 12547 - e divenuta esecutiva il 07/01/2001.

**II^ PUBBLICAZIONE**

Ripubblicata all'Albo pretorio del Comune, per 15 giorni consecutivi, dall'11/01/2001 fino al 25/01/2001.

IL SINDACO  
Conte Franco



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Comacchio Dott. Alberto

